



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

Settore Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Sport

## **Ordinanza n. 105 del 31/07/2024**

**OGGETTO:** Integrazione ordinanza sindacale n. 20/2012 – Disciplina della corretta conduzione dei cani e degli altri animali da affezione - Obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale e lavaggio del suolo pubblico a tutela dell'igiene pubblica, per il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.

---

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale sul territorio comunale, al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano;
- la responsabilità del benessere, del controllo e della corretta conduzione del cane è posta in capo al proprietario o a chi a qualsiasi titolo lo detiene e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e delle lesioni cagionate dal medesimo a persone, animali e cose;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza n. 20 del 12/05/2012 avente ad oggetto: "Disciplina della circolazione dei cani e degli altri animali di affezione, nelle pubbliche vie e negli spazi verdi comunali", con la quale si provvedeva ad impartire alcune misure cautelari di gestione dei cani in aree pubbliche;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- nonostante la suddetta ordinanza, sempre più frequentemente, a seguito di numerose segnalazioni, in diverse zone della città sul sedime delle vie, delle piazze e dei portici, sui marciapiedi, sui muri d'affaccio e sulle soglie di edifici pubblici e privati oltreché sull'arredo urbano e sugli angoli delle

vetrine degli esercizi commerciali, si verifica l'abbandono delle deiezioni sia liquide che solide degli animali da parte dei proprietari o dei detentori degli stessi;

- l'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

RILEVATA la necessità di imporre sul suolo pubblico ai detentori dei cani non solo la gestione delle deiezioni solide canine mediante la raccolta e il successivo corretto smaltimento ma anche di provvedere alla pulizia delle deiezioni liquide che - oltre a pregiudicare l'igiene pubblica - compromettono l'integrità delle superfici dilavate;

RITENUTO che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopraesposte e rispondere alle più elementari regole di civile convivenza;

TENUTO CONTO che senza particolare aggravio, le deiezioni liquide canine possono essere rimosse dal conduttore dell'animale mediante il lavaggio della superficie interessata con una modica quantità d'acqua o appositi prodotti all'uopo autorizzati per uso civile;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento integrativo alla succitata ordinanza n. 20/2012, volto alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, del decoro urbano, dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 4 novembre 2010, n. 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la legge Regionale 09 aprile 2024, n. 16 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo"
- l'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e in particolare:

- l'art. 50, comma 5, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
- l'art. 7/bis che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze sindacali;

TENUTO CONTO che:

- il proprietario di un cane o animale da affezione è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal medesimo animale;
- chiunque a qualsiasi titolo accetti di detenere animali non di sua proprietà, assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'animale per l'intero periodo di detenzione;

**ORDINA**

1. ad integrazione della precedente Ordinanza Sindacale n. 20 del 12/05/2012, che è fatto obbligo a chiunque conduca cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di essere munito di idonea attrezzatura (*sacchetto monouso, paletta o altra attrezzatura adeguata alla dimensione dell'animale, bottiglietta d'acqua, altro liquido di lavaggio autorizzato per uso civile, ecc.*) e di provvedere:
  - a. **all'immediata asportazione** delle *deiezioni solide (escrementi)*;
  - b. **all'immediato lavaggio** delle superfici pubbliche o private interessate da *deiezioni liquide (urine)* mediante l'impiego di acqua o altro liquido all'uopo autorizzato;
2. l'attrezzatura di cui al punto precedente dovrà essere esibita su richiesta della Pubblica Autorità;
3. gli escrementi dovranno essere immediatamente raccolti in appositi involucri ed essere conferiti negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati sul suolo pubblico;

### **E' VIETATO**

- a) lasciar vagare i cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, nonché nelle parti comuni dei condomini;
- b) l'introduzione, il transito e la sosta dei cani e degli altri animali di affezione, sul manto erboso delle aree verdi comunali (*ove vietato da apposita segnaletica*) e in tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- c) consentire ai cani o altri animali di affezione di urinare su edifici pubblici, monumenti e veicoli in sosta;

### **PRECISA**

- che, come previsto dal D.P.R. n. 320/54, le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, quando sono utilizzati per servizio.
- che le suddette disposizioni non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

### **AVVERTE che**

fatte salve ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500.

### **DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale, al Servizio Veterinario dell'ASL AL, agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, l'esecuzione della presente Ordinanza e l'applicazione delle relative sanzioni.

### **INFORMA**

- che le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite a tutela della pubblica incolumità, tutela dell'igiene, dell'interesse dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, al Prefetto di Alessandria, oppure in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione;
- che l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è il Settore III - Urbanistica;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza:

- all'Autorità Sanitaria Locale ASL AL - Servizio Veterinario;  
[aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it)
- al Comando di Polizia Locale, Viale Santuario n.39, 15048 Valenza;  
[segreteria.polizialocale@cert.comune.valenza.al.it](mailto:segreteria.polizialocale@cert.comune.valenza.al.it)
  - Comando Carabinieri di Valenza  
[tal27175@pec.carabinieri.it](mailto:tal27175@pec.carabinieri.it)

Si provvederà all' adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e del successivo D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i. , nonché alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2024, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021", esecutiva ai sensi di legge, mediante inserimento nell'elenco semestrale per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico".

Il Sindaco

Maurizio Oddone

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*